



Le esenzioni precludono lo svolgimento dell'attività sanitaria e danno diritto a riduzione dell'obbligo formativo.

I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.

Approfondimenti

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

- a) congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs.n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- l) aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti indicati del presente paragrafo.

Periodo di esenzione

L'unità mese è considerato il periodo di sospensione dell'attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni.

Ad esempio il sanitario che sospende l'attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all'esenzione di 4 crediti ECM. Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.

L'esenzione, come sopra riportato comporta la sospensione dell'attività lavorativa per il periodo di tempo corrispondente.